



COMUNE DI TADASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO

Area Finanziaria

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 64 Registro Generale n° 351 Data 08-11-2022	OGGETTO: NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DOTT.SSA GIOVANNA SANNA.
---	---

CIG:

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- ✓ La deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2022-2024;
- ✓ La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ✓ il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., relativo al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che la Dott.ssa Giovanna Sanna, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso questo ente con inquadramento nella categoria D del CCNL Funzioni Locali, posizione economica D1, con decorrenza dal 15.03.2022 come da Determinazione del Responsabile del Servizio n. 13 R.G. n. 70 del 09.03.2022, ha chiesto il rilascio del nulla osta al trasferimento per mobilità presso altra amministrazione inteso quale disponibilità alla cessione del contratto di lavoro nel caso di esito favorevole della selezione indetta da altro Ente per il profilo professionale di appartenenza, giusta nota acquisita al prot.n. 2617 del 03.11.2022;

CONSTATATO che non sussistono ragioni ostative a rilasciare il nulla osta richiesto dal dipendente, ferme restando le ulteriori determinazioni nel caso di effettivo trasferimento dell'interessato presso altra amministrazione;

RITENUTO nel merito di esprimere il proprio nulla osta alla cessione del contratto di lavoro nel caso di esito favorevole della selezione indetta da altro Ente per il profilo professionale di appartenenza relativamente alla procedura di mobilità esterna;

RICHIAMATO l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, secondo cui *“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di Personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”*;

RICHIAMATO il Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica (Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro Pubblico, Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità) prot. n. 0103321/2022 del 24.03.2022, avente ad oggetto: “Quesito in ordine alla interpretazione delle disposizioni dettate in mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 3 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, che testualmente recita: *“Dalla ratio della norma si evince che l'obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l'ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione che ne impediscano o limitino scelte assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza”*.

SENTITO il Segretario Comunale che ricorda che a livello contrattuale è previsto l'obbligo di restare per cinque anni nell'ente di prima nomina.

RICHIAMATI altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 30;

- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per quanto in parte narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

- 1. DI CONCEDERE** alla Dott.ssa Giovanna Sanna, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente, inquadrata nella qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, il nulla osta al trasferimento per mobilità presso altra amministrazione, inteso quale disponibilità alla cessione del contratto di lavoro, nel caso di esito favorevole della selezione indetta da altro Ente, per la copertura di un posto di profilo corrispondente;
- 2. DI TRASMETTERE** il presente atto all'interessata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Pierpaolo Pisu)



PISU PIERPAOLO
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
14.11.2022 12:15:40 UTC

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

Lì

IL RESPONSABILE